

# PROTOCOLLO D'INTESA

## PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI NEGATIVI CAUSATI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, data della sottoscrizione digitale.

### **I Soggetti Pubblici:**

- Regione Lombardia, Assessorato Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
- Amministrazione Provinciale di Sondrio
- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Sondrio
- Comune di Sondrio

### **le Associazioni di Categoria:**

- Coldiretti Sondrio
- Confartigianato Sondrio
- Confindustria Lecco-Sondrio
- Unione del Commercio, Turismo e Servizi Sondrio

### **gli Istituti Bancari:**

- Banca Popolare di Sondrio scpa
- Credito Valtellinese Spa

### **I Confidi:**

- Asconfidi Lombardia
- Confidi Systema

### **PREMESSO**

- Che l'epidemia denominata COVID-19 tutt'ora in atto, sta mettendo in grave difficoltà la tenuta dell'intero sistema economico nazionale ed internazionale, con pesanti ripercussioni sugli equilibri economici, finanziari e patrimoniali anche delle aziende Valtellinesi;
- Che il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ha definito "misure di accesso al credito per le imprese";
- Che l'art. 13 del citato Decreto introduce nuove modalità di garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI con il fine di agevolare ed incentivare le Banche, i Confidi e gli altri Intermediari Finanziari all'erogazione di nuova liquidità e di rifinanziamenti alle PMI;

- Che le parti firmatarie il presente Protocollo ritengono essenziale ed urgente consentire un adeguato e tempestivo accesso al credito da parte delle imprese della provincia di Sondrio, ciò al fine di consentire la progressiva normale ripresa delle attività economiche in tutti i settori;

### **TANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- 1) SCOPO** - Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace risposta agli effetti dell'emergenza COVID 19 sull'economia della Provincia di Sondrio i Soggetti Pubblici, le Associazioni, le Banche ed i Confidi firmatari del presente protocollo concordano – ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività – le prime e principali misure di intervento di sostegno alla liquidità d'impresa di seguito specificate, per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per sostenere la ripresa dell'economia e dell'occupazione della provincia.
- 2) BENEFICIARI** – Le misure del presente Protocollo sono a beneficio degli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi ed agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva senza limitazione del relativo ambito di operatività e:
  - che abbiano sede o unità operative nel territorio della provincia di Sondrio alla data del presente Protocollo;
  - che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza COVID 19 e soddisfino i requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 23/2020 nelle diverse misure nel medesimo previste;
  - che, presso la Banca concedente o Confidi garante, non siano classificate con esposizioni creditizie a "sofferenza" e che non siano classificate quali imprese in difficoltà ai sensi della normativa del Regolamento UE 651 del 17 giugno 2014;
  - che non abbiano esposizioni debitorie classificate scaduto deteriorato o inadempienza probabile alla data del 31 gennaio 2020, qualora non successivamente rientrate;
  - che risultino ammissibili alla garanzia e/o riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a);
  - che alternativamente al punto precedente, risultino ammissibili alla garanzia/controgaranzia/riassicurazione dell'ISMEA.

**3) MISURE FINANZIARIE** – in ossequio allo scopo del presente Protocollo ed allo spirito normativo del citato articolo 13, comma 1, del DL n. 23/08.04.2020, gli strumenti finanziari sotto qualificati al punto a) e b) sono finalizzati a supportare le esigenze di nuova liquidità (nuovo finanziamento), mentre il punto c) è finalizzato a rifinanziare l'impresa beneficiaria sempre con una significativa immissione di nuova liquidità. Ai fini del presente Protocollo si ha nuova liquidità qualora il finanziamento erogato risulti interamente aggiuntivo rispetto alla sommatoria dei finanziamenti, aperture di credito e/o altri strumenti finanziari detenuti dall'impresa presso la Banca erogante, comprese le rate di finanziamento eventualmente pagate, al 8 aprile 2020. Sono invece assimilabili a nuova liquidità concessa dalla Banca e, quindi, assorbibili nel nuovo finanziamento, le anticipazioni, i fidi provvisori ed operazioni similari erogate dal 8 aprile 2020 anche successivamente alla presente convenzione.

**a) Finanziamenti nuova micro liquidità - lettera m), comma 1, articolo 13**

Importo erogabile non superiore al 25% del fatturato e comunque non superiore a 25.000,00 euro;

Durata massima 72 mesi di cui 24 di preammortamento;

Garanzia Confidi alla Banca: 100%;

Costo complessivo a carico dell'impresa come definito dal D.L. 23/2020

**b) Finanziamenti per liquidità - lettera n), comma 1, articolo 13**

Importo erogabile non superiore al 25% del fatturato e fino ad euro 150.000;

Durata massima 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento

Garanzia Confidi alla Banca: 90%

Interessi e costo garanzia indicati successivamente.

**c) Finanziamenti per riequilibrio finanziario e liquidità - lettera e), comma 1, articolo 13**

Importo erogabile fino a 250.000,00 euro finalizzati alla rinegoziazione e consolidamento dei debiti del soggetto beneficiario, con liquidità aggiuntiva compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 25%; nel caso in cui l'impresa beneficiaria non faccia richiesta e non utilizzi il finanziamento di cui alla lettera a) con nessun Istituto bancario, la nuova liquidità concessa sarà almeno pari ad euro 25.000 o minore importo ottenibile dal beneficiario autonomamente con la misura di cui alla lettera a).

Durata massima 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento;

Garanzia Confidi alla Banca: 80%

Le misure a) e b) devono intendersi alternative con riferimento al medesimo Istituto Bancario; la misura c) potrà assorbire, e quindi includere, la somma erogabile tramite la misura a).

Per le imprese agricole, le misure di cui sopra, in quanto compatibili, saranno gestite ai sensi dell'art 13 comma 11 del D.L. 23/2020 da Banche e Confidi specializzati nell'utilizzo del Fondo ISMEA.

Con attenzione alle PMI del settore manifatturiero verranno realizzati interventi di sostegno temporaneo per l'anticipo degli ammortizzatori sociali attivati con i recenti interventi normativi e la liquidazione degli stipendi al personale dipendente.

In presenza di particolari condizioni, quali a titolo di esempio l'impresa comunque meritevole di credito ma non garantibile/riassicurabile con il FCG, le durate di ammortamento opportunamente diverse (alberghi ed altre tipologie d'impresa), gli importi dei finanziamenti superiori a quelli previsti, etc... verranno poste in atto collaborazioni ad-hoc tra Banca e Confidi, con il fine di soddisfare possibilmente ed al meglio l'esigenza finanziaria d'impresa anche derogando alle condizioni economiche, di durata, di importo ed altre. A tal fine si precisa che ciascuna impresa potrà beneficiare di finanziamenti di cui al presente accordo per un importo massimo non superiore a 1 milione di euro di garanzia.

#### **4) IMPEGNI DELLE PARTI**

##### **4/a) Istituti di Credito**

Banca Popolare di Sondrio scpa, Credito Valtellinese Spa e gli altri Istituti che aderiranno al presente protocollo, in virtù dello spirito cooperativistico che le contraddistingue ed in considerazione del loro ruolo strategico di Banche del territorio particolarmente attente allo sviluppo locale, metteranno a disposizione dei soggetti indicati al precedente punto 2) ("beneficiari") le linee di credito come innanzi specificate, previa valutazione del merito di credito.

Gli Istituti di Credito, in virtù dell'attenzione posta nei confronti del sistema economico locale, si impegnano a contenere il tasso di interesse applicato alle operazioni di cui alla presente iniziativa.

In particolare:

- per le operazioni di cui alla precedente **lettera a)** il costo è quello determinato dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del D.L. 23/08.04.2020;

- per le operazioni di finanziamento identificate alle precedenti lettere b) e c), il tasso è, nella regola, variabile e verrà calcolato applicando all’Euribor 3 mesi (il parametro non potrà essere inferiore allo 0%) uno spread così determinato:

Classe di Rating*	Micro liquidità misura a)	Liquidità misura b)	Rifinanziamento misura c)
I	1,50%	1,50%	1,75%
II		2,25%	2,75%
III		4,00%	4,75%

\*Per l’individuazione delle classi di rating fare riferimento al prospetto di cui all’allegato 1

Con riferimento alle operazioni di rifinanziamento il tasso di interesse, anche su proposta del Confidi, potrà essere aumentato/diminuito dall’Istituto Bancario erogante in misura pari alla media ponderata dei finanziamenti rateali rifinanziati con arrotondamento allo 0,25% di prossimità.

Per la misura a) non sono dovute spese di istruttoria, mentre per le misure b) e c) gli Istituti di Credito si impegnano inoltre ad applicare spese di istruttoria in misura non superiore allo 0,40% del capitale erogato.

#### 4/b) Confidi

Il ruolo dei Confidi a favore delle imprese si esplica in più fasi nell’arco dell’intera durata del finanziamento, con le seguenti attività:

- **preventiva** – intesa quale attività di accompagnamento dell’impresa verso il “buon credito”, inteso quale strumento coerente ai bisogni, tecnicamente adeguato, economicamente-finanziariamente sostenibile e calmierato rispetto all’insieme dei costi;
- **istruttoria** – verifica dei requisiti di ammissibilità, raccolta domanda di credito e relativi documenti, verifiche antiriciclaggio, predisposizione allegato 4 per il Fondo Centrale, caricamento domanda sul portale del Fondo Centrale, predisposizione istruttoria pratica;
- **erogazione** – delibera di garanzia, rilascio lettera di garanzia a prima richiesta alla banca e segnalazione di erogazione al Fondo Centrale;
- **monitoraggio** – monitoraggio periodico del finanziamento, gestione segnalazioni di vigilanza, gestione variazioni status societario e delle anomalie andamentali, gestione accantonamenti prudenziali, segnalazione al Fondo Centrale eventi di rischio sopravvenuto;
- **liquidazione** – al verificarsi dell’insolvenza dell’impresa, il Confidi liquida la banca del residuo finanziamento al lordo delle rate scadute non pagate e degli interessi maturati, effettua il recupero/tentativo di recupero del credito e la

gestione del contenzioso nei confronti dell'impresa ed a sua volta escute il Fondo Centrale (a questo ultimo proposito pare opportuno evidenziare che numerose e ineludibili risultano essere le cause di decadenza della garanzia del Fondo e che al verificarsi di tale ipotesi il Confidi risponde con mezzi propri dell'insolvenza intera o parziale).

Ciascun confidi organizzerà inoltre almeno una iniziativa di **formazione ed aggiornamento** della durata minima di 2 ore rivolta in primo luogo ai soggetti beneficiari delle operazioni di finanziamento di cui segue, fruibile anche a distanza e finalizzata ad accrescere la conoscenza degli strumenti di programmazione dei flussi finanziari e delle modalità di finanziamento presenti sul mercato.

Ciò premesso, Asconfidi Lombardia e Confidi Systema, così come gli altri confidi che aderiranno anche successivamente al presente Protocollo ai sensi del successivo punto 6), si impegnano a svolgere le attività sopra elencate e ogni altra utile e necessaria a favore delle imprese, con riferimento ed in particolare:

- a garantire con fideiussione a prima richiesta nella misura del 100% le operazioni di cui alla precedente lettera a) del punto 3);
- a garantire con fideiussione a prima richiesta, rispettivamente nella misura non inferiore al 90% e all'80% le operazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

In considerazione dell'attenzione prestata ai bisogni delle imprese ed alla particolarità del momento, i Confidi non applicheranno costi differenziati per classe di rating e, quindi, a fronte delle garanzie prestate, sulle operazioni di cui alle lettere a) b) e c) i Confidi applicheranno le seguenti commissioni omnicomprendenti non superiori a:

Micro liquidità misura a)	Liquidità misura b)	Rifinanziamento misura c)
0,00%	0,25%	0,25%

Le Commissioni sopra indicate si intendono su base annuale e sono calcolate sull'importo erogato moltiplicato per la durata della garanzia; il valore così calcolato è di regola incassato contemporaneamente all'erogazione del finanziamento e risulta comprensivo di ogni costo prevista dal Confidi a carico dell'impresa, per tutte le attività svolte dal Confidi, ancorchè non specificatamente sopra indicate.

I Confidi, in collaborazione con gli Istituti di Credito, raccoglieranno le richieste di finanziamento impegnandosi a garantire parità di trattamento ai soggetti beneficiari, indipendentemente dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria di rispettiva emanazione.

#### **4/c) Istituzioni Locali**

Le Istituzioni Locali promuovono le iniziative contenute nel presente protocollo e, con il fine di dare ampia diffusione e possibilità di accesso alle misure di cui al punto 3) ed in particolare alla misura a) di nuova liquidità principalmente, potranno promuovere, nel rispetto della propria autonomia e dei principi di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità, un supporto economico alla stessa, anche costituendo un fondo comune.

Le eventuali risorse messe a disposizione dai Soggetti Pubblici saranno utilizzate per erogare ai confidi un contributo in regime "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013, eventuale regime straordinario) a fronte della dimostrazione dell'attività effettivamente svolta, ai sensi del precedente punto 4/b, in attuazione del presente accordo.

Il contributo eventualmente riconosciuto ai confidi sarà rapportato al volume delle attività rese da ciascuno, garantendo una equilibrata composizione delle diverse tipologie di prestiti (microliquidità e nuova liquidità, non meno del 60 % del totale delle operazioni attivate), assumendo l'obiettivo di pervenire all'attivazione di non meno di 25 operazioni ogni 10.000 € di contributi assegnati.

I Soggetti Pubblici individuano la Camera di commercio di Sondrio quale soggetto operativo che si occuperà dell'attività relativa alla gestione dei contributi ai confidi, nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

In particolare, il Soggetto Operativo predisporrà un'apposita procedura e il modello di domanda, riceverà e istruirà le domande di contributo, assegnerà e liquiderà i contributi alimentando l'apposito Registro (RNA), adotterà gli eventuali provvedimenti di revoca e decadenza. Informerà periodicamente e renderà conto al termine dell'iniziativa in merito all'utilizzo delle risorse.

I Soggetti Pubblici aderenti alla presente iniziativa accrediteranno al Soggetto Operativo i fondi assegnati all'iniziativa.

Alla costituzione di tale fondo potranno partecipare, con modalità ed entità da definire, le seguenti Istituzioni Locali:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Sondrio;

- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Sondrio;
- Comune di Sondrio;

oltre ad ogni altro ente pubblico che condivide l'iniziativa.

Lo stanziamento iniziale potrà essere integrato con successivi apporti: quest'ultimi avranno pertanto l'effetto di aumentare l'ammontare complessivo delle operazioni agevolabili nell'ambito dell'iniziativa.

#### **4/d) Associazioni di Categoria**

Le Associazioni di Categoria, oltre alla funzione di divulgazione nei confronti delle imprese delle misure contenute nel presente Protocollo avendo attenzione alla pari dignità di trattamento di ognuna indipendentemente dalla appartenenza associativa, svolgono una funzione di raccordo tra il mondo delle imprese, le Istituzioni Pubbliche, le Banche ed i Confidi, segnalando tempestivamente a questi eventuali criticità riscontrate, bisogni di intervento migliorativo e vigilando affinché le imprese della provincia di Sondrio possano soddisfare al meglio gli scopi di cui al punto 1) del presente.

#### **5) ESCLUSIVITÀ DEL PROTOCOLLO**

Le misure e le modalità operative qui previste mettono in atto un metodo ed un meccanismo collaborativo tra gli Enti finanziari, improntato a garantire maggiore tempestività e qualità delle erogazioni alle Imprese. Resta inteso che le Banche, gli Intermediari Finanziari ed i Confidi sono liberi di operare autonomamente al di fuori del presente protocollo e dei suoi principi collaborativi, sempre che la loro azione venga ispirata ai principi ed agli scopi del presente protocollo di intesa ed in particolare alla tempestività ed alla qualità del nuovo credito erogato alle MPMI valtelinesi e valchiavennasche.

#### **6) SOGGETTI ADERENTI**

Oltre ai soggetti firmatari del presente Protocollo, possono aderire anche successivamente altre Istituzioni, Associazioni di categoria, banche, Intermediari Finanziari, Confidi, anche convenzionati con ISMEA, ed in generale altri soggetti che possono concretamente e fattivamente contribuire al raggiungimento degli scopi del presente Protocollo.

Relativamente agli Intermediari Finanziari, alle Banche ed ai Confidi, vigilati o comunque aventi la qualifica di Confidi rating per il Fondo Centrale di Garanzia e che siano in grado di dimostrare una operatività almeno triennale sul territorio della provincia di Sondrio, che dovessero aderire anche successivamente, dovranno garantire esplicitamente e formalmente l'impegno a rispettare tutte le

condizioni anche economiche del Protocollo, fatte salve motivate deroghe formalmente consentite di comune accordo tra le Istituzioni Locali firmatarie.

## **7) MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Il presente protocollo potrà subire modificazioni e/o integrazioni per intervenute nuove disposizioni legislative in materia, per nuove e diverse interpretazioni delle normative in vigore e/o opportunità di meglio operare a favore del sistema economico e delle imprese valtellinesi.

Le modificazioni e/o integrazioni dovranno essere concordate formalmente dalle parti firmatarie.

### **Sottoscrizione**

L'adesione al Protocollo si perfeziona tramite invio del presente documento alla Provincia di Sondrio con sottoscrizione digitale da parte del rappresentante legale o di altra persona munita di poteri.

Sondrio, maggio 2020.